



LA RIFORMA DELLE PENSIONI 2019, LE NOVITÀ PER IL 2020 E TUTTI I RIFLESSI SUGLI STRUMENTI DI FLESSIBILITÀ IN USCITA

A CURA DELLA COMMISSIONE PREVIDENZA E ASSISTENZA
E DELLA DIREZIONE FEDERMANAGER TORINO

PRESIDENTE COMMISSIONE PREVIDENZA E ASSISTENZA: VINCENZO FERRARO
DIRETTORE: ROBERTO GRANATELLI

AGGIORNATO A MARZO 2020

«QUOTA 100»

Coinvolgerà, tra pubblico e privato, tutte quelle persone che vorranno aderire avendo maturato, o che matureranno, i requisiti da qui al 2021. Il requisito richiesto è 62 anni di età e 38 di contribuzione.

Le finestre di uscita previste sono:

- per i dipendenti privati:

decorrenza del trattamento pensionistico fissata al 1 aprile 2019 per chi ha maturato i requisiti al 31.12.2018

decorrenza del trattamento pensionistico, per coloro che maturano o matureranno i requisiti a partire dal 1.01.2019, fissata trascorsi 3 mesi dalla data di maturazione dei requisiti stessi.

- Per i dipendenti pubblici:

accesso consentito con decorrenza dal 1 agosto 2019 per coloro che hanno maturato i requisiti previsti al 31.12.2018

Per coloro che matureranno i requisiti dal 1.1.2019, il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico verrà conseguito trascorsi 6 mesi dalla data di maturazione dei requisiti stessi.

«OPZIONE DONNA»

Prestazione erogata dall'INPS alle lavoratrici dipendenti ed autonome che entro il 31.12.2019 hanno compiuto 58 anni di età (59 se autonome) e possiedono 35 anni di anzianità contributiva, pensione liquidata con calcolo contributivo.

Finestre:

Lavoratrici dipendenti: 12 mesi

lavoratrici autonome: 18 mesi

«ISOPENSIONE»

Possibilità di accedere alla isopensione per chi si trova nella condizione di poter lasciare il lavoro con anticipo, ovvero i lavoratori a cui manchino al massimo 7 anni nel triennio 2018-2020 per l'accesso sia alla pensione di vecchiaia che alla pensione anticipata.

Lo “scivolo pensionistico” è pagato interamente dall'azienda in attesa della maturazione della pensione.

Isopensione; occorre tenere conto dei seguenti requisiti:

Pensione anticipata uomini sino al 2018, 42 anni e 10 mesi di contributi, dal 2019 al 2020, 43 anni e 1 mese (le donne 1 anno in meno).

Pensione di vecchiaia uomini al 2018, 66 anni e 7 mesi, dal 2019 al 2020 67 anni (anche per le donne 67 anni).

Le decorrenze sono calcolate dalla presentazione della domanda all'INPS e NON da quella dell'accordo di uscita con l'azienda.

L'accordo raggiunto con l'azienda, quindi, deve essere presentato all'INPS che dovrà validarlo rispetto ai requisiti pensionistici dei lavoratori che hanno aderito al pensionamento anticipato.

Se tutte le condizioni sono soddisfatte l'INPS rilascia un prospetto contenente l'informazione relativa all'onere complessivamente stipulato dal programma di esodo annuale, ai fini della fideiussione bancaria, che viene inviato al datore di lavoro tramite PEC, quindi l'accordo assume efficacia.

«APE SOCIAL»

Indennità INPS per chi ha raggiunto i 63 anni con 30 anni di anzianità retributiva.

LE ALTRE MISURE PREVISTE NEL WELFARE SONO:

- **PACE CONTRIBUTIVA:** istituto previsto dal decreto su Quota 100 che consente ai lavoratori dipendenti e autonomi, iscritti alla previdenza INPS, e che non abbiano contribuzione prima del 21.12.1995, di colmare i buchi nel periodo di contribuzione, prolungando a 10 anni il meccanismo di rivalutazione mensile in 120 rate.
- **PENSIONE DI CITTADINANZA:** può essere concessa se il componente ha almeno 67 anni e convive con una o più persone non autosufficienti o con disabilità grave.
- **RISCATTO AGEVOLATO DELLA LAUREA** (con detrazione al 50% degli anni di Università) perde il limite di 45 anni e viene esteso senza limiti di età. Varrà solo per coloro che hanno iniziato a lavorare dal 1996 accumulando la pensione con il sistema contributivo e sono dipendenti pubblici o privati o lavoratori autonomi o iscritti alla gestione separata INPS.

• **RISCATTO LAUREA LIGHT:** anche per coloro che hanno iniziato a lavorare prima del 1996 (EURO 5240 PER OGNI ANNO DI RISCATTO) Fonte: Circolare INPS n. 6 – 22.01.2020

NOTA – la possibilità di accesso al riscatto agevolato è subordinata alla preventiva opzione al sistema contributivo; tale richiesta diviene irreversibile in quanto produce immediatamente effetti per l'interessato "bloccando" la retribuzione pensionabile di riferimento al massimale di legge previsto, per l'anno in corso, a 102.923,00 euro lordi annui. Se attualmente la R.A.L. supera tale limite la scelta dell'opzione comporterebbe una riduzione consistente della pensione. Le conseguenze negative di tale scelta, pertanto, non si riverberano solo sul sistema di calcolo finale della pensione (contributivo puro anziché misto) ma anche sull'accantonamento dei montanti contributivi degli anni dal 2020 alla data di decorrenza della pensione che si riducono drasticamente.

In attesa di eventuali altre interpretazioni da parte del Ministero; vi terremo aggiornati tramite newsletter e sito Federmanager Torino APDAI.

NASPI 2020

L'indennità di disoccupazione «Naspi» è una prestazione INPS a sostegno del reddito dei lavoratori che hanno perso involontariamente il lavoro. Nel caso in cui un lavoratore subordinato perde in modo involontario la propria occupazione può contare sull'indennità di disoccupazione chiamata «Nuova prestazione di Assicurazione sociale» entrata in vigore per effetto dei decreti attuativi del Jobs Act sul riordino degli ammortizzatori sociali.

I requisiti che servono per accedere all'indennità di disoccupazione 2020 sono tre:

- stato di disoccupazione, intendendo la perdita del lavoro per cause indipendenti dalla volontà del lavoratore;
- almeno 13 settimane di contribuzione versata nei 4 anni precedenti il licenziamento;
- almeno 30 giorni di effettivo lavoro nei 12 mesi precedenti l'inizio della disoccupazione

Il nuovo importo Naspi 2020 è pari a 1221,24 euro mentre l'importo massimo mensile di detta indennità, per la quale non opera la riduzione di cui all'articolo 26 della legge n. 41 del 1986, non può in ogni caso superare, per il 2019, i 1328,76 euro. Dal 91° giorno in poi l'importo si riduce del 3% al mese.

La durata massima dell'indennità di disoccupazione nel 2020 è di 24 mesi. Tale durata varia a seconda di quanti contributi sono stati versati negli ultimi 4 anni prima del licenziamento involontario. La Naspi 2020 è compatibile con il reddito di cittadinanza.

PEREQUAZIONE ANNUALE

Per l'indicizzazione il Governo, con la manovra approvata, ha sostanzialmente prorogato per altri 3 anni il meccanismo precedentemente impiegato per la rivalutazione delle pensioni rispetto al costo della vita.

I pensionati che percepiscono fino a tre volte il minimo INPS (il tetto quest'anno è fissato a 1522 euro lordi al mese) non saranno toccati dal blocco.

L'evoluzione delle fasce di rivalutazione delle pensioni

Classe di Assegno (Lordo Annuo)	1996- 1998	1999- 2000	2001- 2007	2008- 2010	2011	2012	2013	2014	2015-2018	2019	2020- 2021	2022
Fonte Normativa	legge 449/1997	legge 449/1997	Legge 388/2000	Legge 247/07 e DI 81/2007	Legge 388/2000	Decreto Legge 201/2011 e Decreto legge 65/2015		Ln 147/2013, Ln 208/2015		Ln 145/2018	L. Bilancio 2020	L. Bilancio 2020
Sino a 2 Volte il TM	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Tra le 2 e le 3 Volte il TM	90%	90%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Tra le 3 e le 4 Volte il TM	75%	75%	90%	100%	90%	40%*		95%	95%	97%	100%	100%
Tra le 4 e le 5 Volte il TM	75%	75%	90%	100%	90%	20%*		75%	75%	77%	77%	90%
Tra le 5 e le 6 Volte il TM	75% ¹	30%	75%	75%	75%	10%*		50%	50%	52%	52%	75%
Tra le 6 e le 8 Volte il TM	75% ¹	30%	75%	75%	75%	0%		€ 13,08	45%	47%	47%	75%
Tra le 8 e le 9 volte il TM	75% ¹	0%	75%	75% ²	75%	0%		€ 13,08	45%	45%	45%	75%
Oltre le 9 volte il TM										40%	40%	

1) Nell'anno 1998 la rivalutazione delle pensioni superiori a 5 volte il minimo è stata congelata (art. 59, legge 449/1997); 2) Nel solo anno 2008 la rivalutazione per le pensioni superiori a 8 volte il minimo è stata congelata (art. 1, comma 19, legge 247/07); * Rivalutazione riconosciuta ai sensi del decreto legge 65/2015. Su questi assegni c'è anche un "effetto trascinamento" negli anni 2014-2015 pari al 20% dell'importo attribuito nel biennio 2012-2013 (del 50% dal 2016 in poi) che si aggiunge alla perequazione attribuita dal 1° gennaio 2014 dalla legge 147/2013 - PensioniOggi.it

EX CONTRIBUTO DI SOLIDARIETÀ

Sulle pensioni d'oro da quest'anno e per cinque anni, torna il contributo di solidarietà che colpisce le pensioni cosiddette d'oro; il taglio progressivo è articolato in cinque fasce e andrà a colpire gli assegni a partire dai 100.000 euro lordi l'anno (Fonte: Circolare INPS n. 62 – 7.05.2019)

A decorrere dal 2019 (e fino al 2023) le aliquote di riduzione saranno pari al:


- 15% per la quota di importo lordo annuo da 100.001 euro a 130.000 euro;
- 25% per la quota di importo lordo annuo da 130.001 euro a 200.000 euro;
- 30% per la quota di importo lordo annuo da 200.001 euro a 350.000 euro;
- 35% per la quota di importo lordo annuo da 350.001 euro a 500.000 euro;
- 40% per la quota di importo lordo annuo eccedente i 500.000 euro.

Rimangono escluse da tale disposizione:

- le pensioni di invalidità;
- i trattamenti pensionistici riconosciuti ai superstiti e i trattamenti riconosciuti a favore delle vittime del dovere o di azioni terroristiche;
- a salvaguardia i tagli non potranno determinare importi finali inferiori a 100.000 euro.

IN SINTESI: I REQUISITI PER LA PENSIONE NEL 2020 *(Fonte: Patronato Epaca)*

	UOMINI			DONNE				
TIPOLOGIA DI PENSIONE DECORRENZA 2020	Dipendenti Privati	Dipendenti Pubblici	Autonomi	Dipendenti Privati	Dipendenti Pubblici	Autonomi	NOTE	ANNO NASCITA DI RIFERIMENTO
Pensione di vecchiaia	67 anni di età e minimo 20 anni di contributi (salvo deroghe)	67 anni di età e minimo 20 anni di contributi (salvo deroghe)	67 anni di età e minimo 20 anni di contributi (salvo deroghe)	67 anni di età e minimo 20 anni di contributi (salvo deroghe)	67 anni di età e minimo 20 anni di contributi (salvo deroghe)	67 anni di età e minimo 20 anni di contributi (salvo deroghe)	(NEL 2019 ANCHE 67 ANNI)	Nati nel 1953
Pensione anticipata	42 anni e 10 mesi di contributi + 3 mesi di finestra	42 anni e 10 mesi di contributi + 3 mesi di finestra	42 anni e 10 mesi di contributi + 3 mesi di finestra	41 anni e 10 mesi di contributi + 3 mesi di finestra	41 anni e 10 mesi di contributi + 3 mesi di finestra	41 anni e 10 mesi di contributi + 3 mesi di finestra		Indipendente dall'età anagrafica
Lavoratori Precoci	41 anni di contributi + 3 mesi di finestra	41 anni di contributi + 3 mesi di finestra	41 anni di contributi + 3 mesi di finestra	41 anni di contributi + 3 mesi di finestra	41 anni di contributi + 3 mesi di finestra	41 anni di contributi + 3 mesi di finestra	che abbiano svolto almeno 12 mesi di lavoro effettivo prima del 19° anno di età e che si trovino in alcuni specifici profili meritevoli di una particolare tutela	Indipendente dall'età anagrafica



Opzione donna				35 anni di contributi e 58 di età + 12 mesi di finestra	35 anni di contributi e 58 di età + 12 mesi di finestra	35 anni di contributi e 59 di età + 18 mesi di finestra	Attenzione: requisiti da maturare entro il 31/12/2019	Nate entro il 1961 o entro il 1960
Quota 100	62 anni di età e 38 di contributi + 3 mesi di finestra	62 anni di età e 38 di contributi + 6 mesi di finestra	62 anni di età e 38 di contributi + 3 mesi di finestra	62 anni di età e 38 di contributi + 3 mesi di finestra	62 anni di età e 38 di contributi + 6 mesi di finestra	62 anni di età e 38 di contributi + 3 mesi di finestra		Nati entro il 1958
Pensione anticipata (solo contributivo)	64 anni di età	64 anni di età	64 anni di età	64 anni di età	64 anni di età	64 anni di età	A condizione che ci siano almeno 20 anni di contributi effettivi e un importo dell’assegno pari ad almeno 2,8 volte l’importo dell’assegno sociale	Primo contributo utile dopo il 31/12/95 oppure computo in gestione separata
Pensione di vecchiaia (solo contributivo)	67 anni di età	67 anni di età	67 anni di età	67 anni di età	67 anni di età	67 anni di età	A condizione che ci siano almeno 20 anni di contributi effettivi e un importo dell’assegno pari ad almeno 1,5 volte l’importo dell’assegno sociale	Primo contributo utile dopo il 31/12/95 oppure computo in gestione separata
Pensione di vecchiaia (solo contributivo)	71 anni di età	71 anni di età	71 anni di età	71 anni di età	71 anni di età	71 anni di età	A condizione che ci siano almeno 5 anni di contributi effettivi solo dopo il 31/12/1995, ad eccezione del caso del computo (in cui peraltro servono comunque almeno 15 anni)	Nati nel 1949



Assegno sociale	67 anni di età	67 anni di età	67 anni di età	67 anni di età	67 anni di età	67 anni di età		Nati entro il 1953
Pensione di vecchiaia per lavori gravosi	66 anni di età e 7 mesi	66 anni di età e 7 mesi	66 anni di età e 7 mesi	66 anni di età e 7 mesi	66 anni di età e 7 mesi	66 anni di età e 7 mesi		Nati entro il 1954 – 1953
Pensione anticipata per lavori gravosi	42 anni e 10 mesi di contributi + 3 mesi di finestra	42 anni e 10 mesi di contributi + 3 mesi di finestra	42 anni e 10 mesi di contributi + 3 mesi di finestra	41 anni e 10 mesi di contributi + 3 mesi di finestra	41 anni e 10 mesi di contributi + 3 mesi di finestra	41 anni e 10 mesi di contributi + 3 mesi di finestra		Indipendenti dall'età anagrafica
Ape sociale	63 anni di età e almeno 30 anni (disoccupati, invalidi e caregivers) o 36 anni (lavori gravosi) di contributi versati	63 anni di età e almeno 30 anni (disoccupati, invalidi e caregivers) o 36 anni (lavori gravosi) di contributi versati	63 anni di età e almeno 30 anni (disoccupati, invalidi e caregivers) o 36 anni (lavori gravosi) di contributi versati	63 anni di età e almeno 30 anni (disoccupati, invalidi e caregivers) o 36 anni (lavori gravosi) di contributi versati	63 anni di età e almeno 30 anni (disoccupati, invalidi e caregivers) o 36 anni (lavori gravosi) di contributi versati	63 anni di età e almeno 30 anni (disoccupati, invalidi e caregivers) o 36 anni (lavori gravosi) di contributi versati		Nati nel 1957
Lavori usuranti	61 anni e 7 mesi di età e almeno 35 anni di contributi	61 anni e 7 mesi di età e almeno 35 anni di contributi	61 anni e 7 mesi di età e almeno 35 anni di contributi	61 anni e 7 mesi di età e almeno 35 anni di contributi	61 anni e 7 mesi di età e almeno 35 anni di contributi	61 anni e 7 mesi di età e almeno 35 anni di contributi	Quota 97,6	Nati nel 1959
Indennizzo per fine attività commerciale (Non è una pensione)			62 anni di età, iscrizione per almeno 5 anni nel gestione commercianti presso Inps,			57 anni di età, iscrizione per almeno 5 anni nel gestione commercianti presso Inps,	Requisiti: cessazione attività commerciale riconsegna autorizzazione cancellazione dalla CCIAA. Mensile 513 € fino alla vecchiaia	Nati nel 1958 se uomini; 1963 se donne.





VIA SAN FRANCESCO DA PAOLA, 20 - 10123 TORINO

SEGRETERIA@FMTO.IT

011 5625588

WWW.TORINO.FEDERMANAGER.IT

